

N. TAR	2020 – 056
N. PROTOCOLLO	347918/RU dell'8 ottobre 2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI DIREZIONI TERRITORIALI TUTTE DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 325 del 7/10/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408, della Commissione del 6 ottobre 2020, che istituisce, a decorrere dall'8/10/2020, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia.

Al riguardo, si fa presente che le aliquote generali del dazio antidumping in questione (codice addizionale Taric C999), applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono pari al

- 17,3% per i prodotti originari dell'Indonesia
- 19% per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese
- 7,5% per i prodotti originari di Taiwan.

Ad alcune società produttrici/esportatrici dei suddetti Paesi, il dazio antidumping si applica nella misura individuale ridotta indicata nel prospetto di cui all'art. 1, par.2, del Regolamento (UE) 2020/1408. L'applicazione di tali aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figurì la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: *"Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [Paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte"*.

In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale, applicabile a tutte le altre società.

Come indicato all'art.2 del Regolamento in parola, gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping provvisorio a norma del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 sono definitivamente riscossi. La parte della garanzia depositata in eccesso rispetto alle aliquote definitive è svincolata.

Infine, ai sensi dell'art. 3 del Reg.to (UE) 2020/1408, nessun dazio definitivo è riscosso retroattivamente sulle importazioni registrate in conformità a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/104, la cui applicazione è terminata con l'entrata in vigore delle misure provvisorie istituite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 (v. Tar 19 dell'8/4/2020, prot. n. 111148 RU).

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Mariarita Simona Sardella

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.